



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2009**

Norme in materia dell'attività di tatuaggio e *piercing*

ONOREVOLI SENATORI. - All'inizio degli anni '90 anche l'Italia ha conosciuto l'esplosione della moda del tatuaggio, seguita, poco dopo, da quella del *piercing*.

Già da allora il fenomeno è stato oggetto dell'attenzione dei *media*, che ne hanno moltiplicato l'ampiezza: già da anni non c'è, si può dire, squadra di calcio con atleti «vergini», con pelle inviolata da disegni o scritte varie, non c'è velina, letterina, soubrettina, ma anche segretaria d'azienda, insegnante, casalinga, non c'è impiegato comunale, vigile urbano, soprattutto, naturalmente, negli ambienti più giovanili, tra i diciotto ed i quaranta anni, che non abbia anche un minimo segno sulla pelle, o, comunque, non abbia qualche amico o congiunto stretto tatuato o perforato da *piercing*.

A fronte di tale espansione, non c'è stata, forse, una adeguata percezione del fenomeno da parte delle autorità sanitarie ed, in genere, degli esponenti della classe politica (tranne pochi tra cui possiamo a buon diritto inserire), per cui, ad oggi, l'unica normativa nazionale è costituita dalle «Linee-Guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza» del 1998, non sufficienti, anche alla luce delle esperienze degli ultimi dieci anni, a contenere e disciplinare gli effetti di un *boom* che, pur tra alti e bassi, non accenna a finire, ed anzi fa capire che le pratiche suddette sono entrate a far parte, ormai da vent'anni, del costume anche italiano, dopo i Paesi anglosassoni e nord-europei in genere.

I periodici e pubblicizzati episodi (alcuni con esiti gravissimi, se non letali) aventi ad

oggetto tatuaggi o *piercing* «finiti male», più la crescente incidenza, da più parti denunciata, di patologie infettive ematiche (epatiti *in primis*) ci deve far capire che non è più il caso di lasciar andare la situazione senza dare una normativa più stringente ed adeguata ai tempi, senza cadere in eccessivo proibizionismo (a carico, ad esempio, di questa o di quella zona del corpo in cui proibire *piercing* o tatuaggio), ma dando comunque regole generali (valide per tutti, in tutte le regioni ma senza comprimerne competenze e prerogative), supportate da adeguata e severa parte sanzionatoria, attualmente del tutto inesistente.

Abbiamo, di fatto, evidenziato l'assoluta indipendenza ed estraneità dell'attività di tatuatore e/o *piercer* da quella di estetista, cosa questa finora non sempre chiara, specialmente in taluni ambiti regionali.

Il presente disegno di legge, riassumendola nelle sue linee generali, prevede:

1. definizione della materia;
2. definizione dei requisiti strutturali, personali ed igienico-sanitari, con particolare riguardo per la formazione del personale;
3. determinazione dei requisiti dei pigmenti da inserire nel derma per formare il disegno del tatuaggio, nonché dei metalli e delle sostanze in genere da inserire nel corpo (il cosiddetto «*piercing*»);
4. limiti all'esercizio dell'attività;
5. attribuzione del potere/obbligo di vigilanza e controllo;
6. determinazione delle relative sanzioni;

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Oggetto e definizioni)*

1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e *piercing*.

2. Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi o taglienti vari, sia con tecniche di scarificazione, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni, o il cosiddetto trucco permanente o semipermanente.

3. Per *piercing* si intende la perforazione di parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo o altri materiali, diversi per forma e fattura.

### Art. 2.

#### *(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing)*

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare ed emanare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economicamente interessate, apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio della attività di cui all'articolo 1, per garantire la salute dei cittadini, nonché corsi di formazione e qualifica-

zione obbligatori da tenere a livello regionale al fine di assicurare la qualificazione degli operatori che effettuano tatuaggi o *piercing*. È esentato solo chi possa provare di aver esercitato l'attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno quindici anni e che, comunque, sia autorizzato dalle competenti autorità sanitarie, secondo quanto già previsto dalle «Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza» del 20 febbraio 1998 del Ministero della sanità, di seguito denominate «Linee Guida del Ministero della sanità del 1998», o dalle relative normative regionali o abbia già frequentato apposito corso di formazione regionale definito ai sensi del comma 2.

2. I corsi di cui al comma 1 prevedono elementi cognitivi di fisiologia umana e patologia generale, l'insegnamento delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti in cui si pratica l'attività, l'insegnamento all'uso di strumenti appropriati e di sostanze sterili, nonché alle modalità di smaltimento dei rifiuti, l'insegnamento dell'uso dei coloranti, dei metalli e delle possibili reazioni allergiche. I corsi sono tenuti, oltre che dai medici specialisti individuati dalle autorità sanitarie regionali, da un professionista del settore, che sia autorizzato allo svolgimento delle attività dalle competenti autorità sanitarie, secondo quanto già previsto dalle Linee Guida del Ministero della sanità del 1998, dalle relative normative regionali o abbia già frequentato apposito corso di formazione regionale, in regola con le presenti disposizioni ed esercitante l'attività in modo continuativo, professionale ed esclusivo da almeno dieci anni, attestati da adeguata documentazione.

3. Le regioni, entro quattro mesi dalla data di emanazione delle linee guida di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle categorie economicamente interessate, provvedono a disciplinare i corsi di cui al medesimo comma 1, al termine dei quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione

ad un periodo di pratica o *stage* della durata non inferiore a sei mesi, in un esercizio di tatuaggi e *piercing*, in regola con le disposizioni della presente legge, al termine del quale il titolare del suddetto esercizio rilascia una relazione, sulla base della quale l'autorità regionale decide il rilascio o meno dell'autorizzazione finale che abilita all'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing*.

4. Le regioni, sentite le suddette organizzazioni di categoria, provvedono, altresì, ad istituire appositi corsi di aggiornamento obbligatori e a definire, con proprio regolamento, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Il regolamento regionale disciplina, altresì, le procedure per l'inizio dell'attività, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

#### Art. 3.

##### *(Denuncia di inizio attività)*

1. Chiunque intende esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* presenta al comune, nel quale intende avviare la propria attività, denuncia attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente legge, al regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e ai regolamenti comunali di attuazione.

#### Art. 4.

##### *(Divieti)*

1. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* sui minori di diciotto anni senza il consenso dei genitori o del tutore.

2. È vietato praticare il tatuaggio sul viso, ad eccezione del cosiddetto «trucco permanente», ed il *piercing* con lo strumento a scatto comunemente identificato col termine di «pistola da *piercing*».

3. È vietato esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* in forma ambulante o in ambito di fiere, raduni, convegni, *conventions* o manifestazioni del genere comunque definite.

4. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* senza il possesso dei requisiti formativi e dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dall'articolo 2.

5. È vietata qualsiasi procedura di modificazione corporale con attrezzature diverse dall'ago cannula.

#### Art. 5.

##### *(Vigilanza e controlli)*

1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.

2. Qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari, le stesse indicano gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi. Nel caso di carenze gravi le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le procedure stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dai regolamenti comunali di attuazione.

3. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 2 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.

#### Art. 6.

##### *(Sanzioni)*

1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza aver provveduto alla denun-

cia di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* senza il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dai regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.

4. Chiunque esegue tatuaggi o *piercing* ai minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

5. Chiunque esegue tatuaggi sul viso, o *piercing* con il macchinario a scatto comunemente identificato col termine «pistola da *piercing*», è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 a 8.000 euro.

6. Chiunque esegue procedure di modificazione corporale con attrezzature diverse dall'ago cannula, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.

7. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, è disposta la sospensione dell'attività con il sequestro delle attrezzature.

8. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e *piercing* in forma ambulante o in ambito di fiere o manifestazioni varie di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 8.000 euro. Gli organizzatori delle suddette fiere o manifestazioni sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 50.000 euro. Per tutti si applica il sequestro di attrezzature e strutture.

9. Per procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al pre-

sente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali in materia.

Art. 7.

*(Prodotti coloranti per tatuaggi, per trucco permanente e monili e strumenti per piercing)*

1. I Prodotti coloranti utilizzati per il tatuaggio e per il trucco permanente, non devono essere dannosi per la salute umana. A tale fine, l'azienda produttrice o importatrice deve possedere un chimico o farmacista, quale responsabile di progettazione e produzione del prodotto che esercita la sua attività in un laboratorio autorizzato almeno a livello comunale. Il responsabile legale dell'azienda suddetta redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute umana basata sulle più avanzate ricerche nel settore e su dati tossicologici, nella quale sono altresì specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La relazione è custodita presso la sede legale dell'azienda produttrice o importatrice ed è accessibile alle autorità sanitarie. In ogni caso, i prodotti utilizzati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) non devono contenere o rilasciare le ammine aromatiche elencate nella Tabella 1 allegata alla presente legge;

b) non devono contenere le sostanze individuate nella Tabella 2 allegata alla presente legge;

c) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976;

d) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato IV, colonne 2, 3, 4, della citata direttiva 76/768/CEE;

e) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene e tossiche delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato VI, punto 4, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967;



f) devono essere conformi alle massime concentrazioni di impurezze elencate nella Tabella 3 dell'Allegato e ai requisiti minimi per ulteriori impurezze organiche per coloranti utilizzati in alimenti e cosmetici di cui alla direttiva 2008/128/CE della Commissione del 22 dicembre 2008;

g) devono essere sterili e forniti in contenitori che mantengano la sterilità del prodotto fino all'applicazione, preferibilmente in confezioni appropriate per monouso. In caso di contenitori per multiuso, le caratteristiche del contenitore devono essere tali da garantire che il contenuto non venga contaminato durante l'uso;

h) per i prodotti coloranti in contenitori multiuso è ammesso l'uso di conservanti nella minima concentrazione efficace, previa verifica, relativa alla loro sicurezza per il consumatore, effettuata dal produttore o dal responsabile dell'immissione in commercio nella Unione europea.

2. Sull'etichetta di ogni singola confezione dei prodotti di cui al comma 1 devono essere annotate le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;

b) data di scadenza, prima e dopo l'apertura del prodotto, e condizioni di conservazione;

c) condizioni d'uso e avvertenze;

d) numero di identificazione del lotto;

e) lista dei componenti secondo il numero del *Chemical Abstract Service of the American Chemical Society* o il numero del *Colour Index International* o il nome dell'*International Union of Pure and Applied Chemistry*;

f) la garanzia di sterilità del prodotto.

3. I produttori, che abbiano ottenuto una omologazione dei colori da autorità sanitarie di altro Paese membro della CE, sono automaticamente autorizzati alla produzione e commercializzazione in Italia, senza altre

pratiche e basandosi sulla autorizzazione del suddetto Paese membro CE.

4. I materiali metallici, sintetici od organici costituenti i monili per il *piercing* devono essere biocompatibili. Le caratteristiche di biocompatibilità, accertate sotto la responsabilità dell'azienda produttrice o importatrice, sono da essa dichiarate, la documentazione di valutazione deve essere accessibile alle autorità di controllo.

5. Chi produce, importa o distribuisce prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e con la confisca dei medesimi prodotti, degli strumenti e delle materie atti alla loro produzione, ove il fatto non costituisca reato.

6. Chi usa, nella pratica del tatuaggio, del *piercing* o del trucco permanente, prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati ove il fatto non costituisca reato.

#### Art. 8.

*(Modifica dell'allegato)*

1. L'allegato alla presente legge è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

#### Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

(articolo 7, comma 1, lettere a), b) e f)

**Tabella 1 - Lista di ammine derivanti dalla scissione di coloranti azoici di cui all'articolo 7**

CAS <sup>(1)</sup> number	EC-number	Substances
293733-21-8		6-amino-2-ethoxynaphthaline
		4-amino-3-fluorophenol
60-09-3		4-aminoazobenzene
97-56-3	202-591-2	o-aminoazotoluene
90-04-4	201-963-1	o-anisidine
92-87-5	202-199-1	Benzidine
92-67-1	202-177-1	Biphenyl-4-ylamine
106-47-8	203-401-0	4-chloroaniline
95-69-2	202-411-6	4-chloro-o-toluidine
91-94-1	202-109-0	3,3'-d-dichlorobenzidine
119-90-4	204-355-4	3,3'-dimethoxybenzidine
119-93-7	204-358-0	3,3'-dimethylbenzidine
120-71-8	204-419-1	6-methoxy-m-toluidine
615-05-4	210-406-1	4-methoxy-m-phenylenediamine
101-14-4	202-918-9	4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)
101-77-9	202-974-4	4,4'-methylenedianiline
838-88-0	212-658-8	4,4'-methylenedi-o-toluidine
95-80-7	202-453-1	4-methyl-m-phenylenediamine
91-59-8	202-080-4	2-naphtylamine
99-55-8	202-765-8	5-nitro-o-toluidine
101-80-4	202-977-0	4,4'-oxydianiline
106-50-3	2003-404-7	Para-phenylenediamine
139-65-1	205-370-9	4,4'-thiodianiline
95-53-4	202-429-0	o-toluidine
137-17-7	205-282-0	2,4,5-trimethylaniline
87-62-7		2,6-xylidine
95-68-1		2,4-xylidine

<sup>(1)</sup> Chemical Abstract Service of the American Chemical Society.

**Tabella 2 – Coloranti vietati nei prodotti di cui all'articolo 7**

CI <sup>(2)</sup> Name	CAS <sup>(3)</sup> Number	CI Number
Acid Green 16	12768-78-4	44025
Acid Red 26	3761-53-3	16150
Acid Violet 17	4129-84-4	42650
Acid Violet 49	1694-09-3	42640
Acid Yellow 36	587-98-4	13065
Basic Blue 7	2390-60-5	42595
Basic Green 1	633-03-4	42040
Basic Red 1	989-38-8	45160
Basic Red 9	569-61-9	42500
Basic Violet 1	8004-87-3	42535
Basic Violet 10	81-88-9	45170
Basic Violet 3	548-62-9	42555
Disperse Blue 1	2475-45-8	64500
Disperse Blue 106	12223-01-7	
Disperse Blue 124	61951-51-7	
Disperse Blue 3	2475-46-9	61505
Disperse Blue 35	12222-75-2	
Disperse Orange 3	730-40-5	11005
Disperse Orange 37	12223-33-5	
Disperse Red 1	2872-52-8	11110
Disperse Red 17	3179-89-3	11210
Disperse Yellow 3	2832-40-8	11855
Disperse Yellow 9	6373-73-5	10375
Pigment Orange 5	3468-63-1	12075
Pigment Red 53	2092-56-0	15585
Pigment Violet 3	1325-82-2	42535:2
Pigment Violet 39	64070-98-0	42555:2
Solvent Blue 35	17354-14-2	61554
Solvent Orange 7	3118-97-6	12140
Solvent Red 24	85-83-6	26105
Solvent Red 49	509-34-2	45170:1
Solvent Violet 9	467-63-0	42555:1
Solvent Yellow 1	60-09-3	11000
Solvent Yellow 2	60-11-7	11020
Solvent Yellow 3	97-56-3	11160
Solvent Yellow 14	842-07-09	12055

<sup>(2)</sup> Colour Index.<sup>(3)</sup> Chemical Abstract Service of the American Chemical Society.

**Tabella 3 – Massima concentrazione di impurezze in prodotti per tatuaggi e trucco permanente**

Element or compound	ppm	ppb
Arsenic (As)	2	
Barium (Ba)	50	
Cadmium (Cd)	0.2	
Cobalt (Co)	25	
Chromium (Cr) (VI) <sup>(4)</sup>	0.2	
Copper (Cu) soluble <sup>(5)</sup>	25	
Mercury (Hg)	0.2	
Nickel (Ni) <sup>(6)</sup>	As low as technically achievable	
Lead (Pb)	2	
Selenium (Se)	2	
Antimony (Sb)	2	
Tin (Sn)	50	
Zinc (Zn)	50	
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)	0.5	
Benzene-a-pyrene (BaP)		5

<sup>(4)</sup> La presenza di tracce di cromo (VI) nei prodotti per tatuaggi e per trucco permanente deve essere indicata sulla confezione insieme all'avvertenza (per esempio Contiene Cromo , può causare reazioni allergiche).

<sup>(5)</sup> Il rame solubile deve essere determinato dopo estrazione con una soluzione acquosa a pH 5,5.

<sup>(6)</sup> T La presenza di tracce di Nickel nei prodotti per tatuaggi e per trucco permanente deve essere indicata sulla confezione insieme all'avvertenza (per esempio: «Contiene Nickel», «può causare reazioni allergiche»).





